

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione

Dipartimento Beni Culturali e Ambientali
ed Educazione Permanente
Area Affari Generali

Prot. N. 49341

Palermo, li

15/05/2008

OGGETTO: Concessione d'uso dei beni culturali e relativi oneri.

Ai Dirigenti Responsabili
di Aree e Servizi periferici

Loro Sedi

Nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e controllo che appartengono a questa Direzione generale anche in relazione all'attività concessoria posta in essere da codesti Uffici, si è dato corso – con il supporto di una commissione appositamente costituita, e nel confronto con i soggetti tradizionali concessionari nel periodo estivo di spazi da utilizzarsi per lo svolgimento di spettacoli dal vivo – ad una attività di analisi delle esigenze prospettate dai tradizionali richiedenti, dello stato dei luoghi, e dell'attuale stato di conservazione dei siti interessati dalle istanze di concessione, e variamente ubicati nel territorio regionale.

Scopo preliminare dell'attività di studio è stato quello di pervenire al contemperamento tra le diverse esigenze della ottimale fruizione da parte dei richiedenti potenziali concessionari, e della salvaguardia del patrimonio immobiliare gestito da questo Dipartimento.

Ulteriore scopo che si è inteso perseguire è stato quello di ricercare una più omogenea parametrizzazione degli oneri concessori rispetto a eventi musicali e/o spettacoli analoghi, ma svolti in siti diversi, e al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico ma anche di evitare sperequazioni ed incongruenze nel pagamento dei canoni concessori.

L'attività, che si è svolta anche attraverso sopralluoghi in siti, ha dato luogo in data odierna alla riunione conclusiva con gli operatori del settore, ed alla condivisione delle linee guida appresso indicate.

E ciò fermo restando che la concessione d'uso ha natura di provvedimento autorizzatorio, è cioè espressione di un potere discrezionale che comporta la rimozione ad un limite (quello alla fruizione secondo le aspettative dell'utente) dettato per la salvaguardia di un interesse collettivo, pubblico

(quello alla salvaguardia del bene stesso) e che non crea nel richiedente alcuna aspettativa, rectius pretesa al rilascio dell'autorizzazione stessa.

La normativa di riferimento individua la ratio della scelta del legislatore (cfr. art. 53 del codice Urbani) e chiarisce che i soggetti titolati al rilascio della concessione d'uso sono i Soprintendenti nonché i direttori di istituti non territoriali (ex l.r. 116/80). Nell'esercizio di tale prerogativa tali soggetti hanno il potere/dovere di esprimere un giudizio di merito in ordine al decoro della manifestazione da realizzare.

Nell'ottica della miglior efficienza dell'azione amministrativa funzionale alle concessioni d'uso, e proprio al fine di evitare incongruenze nella fissazione dei canoni i provvedimenti di concessioni d'uso andranno preventivamente comunicati allo scrivente per il necessario coordinamento.

Ai fini che ci occupano l'accennato quadro normativo si completa alla luce della normativa di rango secondario che è ad oggi sottesa al rilascio delle concessioni d'uso: il D.M. 08.04.1994, nonché le circolari assessoriali istitutive della percentuale sui biglietti d'ingresso, ferma restando la discrezionalità del soggetto concedente (ai sensi dell'art. 106 del codice Urbani), che ai fini del calcolo del canone dovrà tenere conto di diverse variabili come ad esempio il tipo e il tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, l'importanza del sito, il beneficio economico del richiedente, il tipo di manifestazione, ecc.

Occorre tuttavia sottolineare come l'esercizio corretto del potere discrezionale non possa prescindere dal rispetto di ulteriori canoni di valutazione:

1. il potenziale numero di spettatori che può accogliere una struttura (parlando di manifestazioni e spettacoli);
2. il numero reale di spettatori, anche tenuto conto della natura stessa dello spettacolo (musica leggera che prelude normalmente ad un afflusso maggiore di pubblico, o altro tipo di spettacolo);
3. il numero degli spettacoli, anche in relazione al numero dei siti oggetto di richiesta da parte dello stesso richiedente.

Non solo quindi la potenziale disponibilità di posti per la manifestazione, ma anche l'effettiva fruizione da parte del pubblico atteso che non risponde a criteri di equità ammettere alla concessione d'uso mediante il pagamento dello stesso canone per spettacoli ove affluiscono migliaia di utenti, spettacoli ove ne affluiscono – come è emerso dal confronto con gli operatori del settore - poche centinaia o addirittura poche decine (almeno paganti) come ad esempio al teatro greco di Tindari.

Va, nel contempo, chiarito che il corrispettivo delle concessioni d'uso:

1. è sempre dovuto anche in occasione di manifestazioni che sono interamente finanziate da altri rami dell'amministrazione regionale;
2. non è dovuto quando è questa Amministrazione, nella persona del Dirigente Generale, a voler effettuare in un proprio sito una manifestazione con spese a proprio carico o a carico di terzi versandosi in tal caso nell'ipotesi di utilizzo diretto del bene culturale.
3. anche nel caso in cui non sia dovuto canone concessorio, ma dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio per il bene, va sempre richiesta idonea cauzione la cui liberatoria potrà avvenire a seguito di formale verbale di riconsegna del bene che ne accerti l'integrità.

Si precisa ulteriormente che i provvedimenti concessori relativi a manifestazioni con ingresso a pagamento dovranno prevedere che gli spazi riservati dal concessionario d'uso all'amministrazione rientrano nell'ambito della percentuale esente da tasse, e si richiama al rispetto della valutazione dell'istanza sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dei programmi di utilizzo da parte dei richiedenti.

Ciò detto, a titolo meramente esemplificativo, possono essere indicate per la stagione 2008 le seguenti tariffe di riferimento per le tipologie più significative:

CONVENTION CONFERENZE CONGRESSI	SPETTACOLI DI ALTO PROFILO ARTISTICO (musica Jazz, blues, etno, classica, lirica, balletto, teatro, film, ecc.)	MUSICA LEGGERA GRANDE RICHIAMO PUBBLICO	MUSICA LEGGERA CABARET	RAPPRESENT. CLASSICHE	LANCIO PUBBL. DI PRODOTTI COMMERCIALI
---------------------------------------	--	---	------------------------------	--------------------------	--

TEATRI ANTICHI	1.000-2.000	1.000-2.000 + 3%	2.000-3.000 + 3,50-4,50%	1.500-2.500 +3,50-4,00%	500-1.000 +3%(solo per grandi affluenze)	5.000-10.000
MONUMENTI	500-1.500	500-1.500 + 2%	1.500-2.500 + 3-4%	1.000-2.000 + 3-3,50%	250-750 +2%(solo per grandi affluenze)	2.000-5.000
AREE ARCH. NON ATTREZZATE	250-750	250-1.000 +2%	1.000-2.500 +3%	1.000-2.000 + 3%	250-1.000	1.000-3.000

Infine, si rende necessario precisare che laddove l'utilizzo del bene culturale non è limitato ad un periodo di tempo ben circoscritto, ma viene richiesto per un periodo di una certa durata, anche annuale, non si versa in ipotesi di concessione d'uso, dovendosi fare riferimento al diverso istituto dell'affitto, soprattutto laddove si tratta di aree archeologiche non attrezzate.

Nei casi suddetti l'istituto interessato potrebbe concedere in affitto il bene in questione secondo la valutazione economica stabilita dall'Ispettorato Tecnico Regionale presso l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici alle condizioni che riterrà opportuno individuare, al fine di garantire la tutela e la conservazione del bene stesso e, comunque, previa autorizzazione di questo Dipartimento.

Resta inteso che l'affittuario, per l'eventuale svolgimento di spettacoli e manifestazioni dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione all'istituto concedente che potrà prevedere oneri aggiuntivi.

Ferme restando le disposizioni impartite con la nota prot. n. 113665 del 28.11.2007, le SS.LL. vorranno attenersi alle disposizioni di servizio di cui alla presente.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Romeo Palma)